



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL'8 febbraio 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione dell'8 febbraio 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 16

RECLAMI

Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **SOTTIL** Andrea (gara Catania-Palermo del 2/2/07 – C.U. 216 del 5/2/07). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Andrea Sottit, calciatore tesserato per la Soc. Catania, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e quella dell'ammonizione con diffida per il comportamento tenuto durante la gara Catania-Palermo del 2/2/07, ha proposto reclamo con procedura di urgenza la Soc. Catania, chiedendo l'annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si contesta il fatto addebitato, in quanto le espressioni utilizzate dal calciatore Sottit non avrebbero avuto natura né intimidatoria né irraguardosa.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Sottit, al termine della gara, si è rivolto a un assistente con atteggiamento intimidatorio e con una frase irrispettosa.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in applicazione dell'art. 14, comma 2bis, lett. a), del CGS, il quale prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate in caso di condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel rapporto dell'assistente, che sono fonte di prova privilegiata.

Tenuto conto che la sanzione applicata è stata contenuta nel minimo edittale, la Commissione ritiene anzi necessario rideterminarla nella misura di cui al dispositivo alla luce di una valutazione complessiva del comportamento posto in essere.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo, conferma la sanzione la squalifica per due giornate effettive di gara, con l'aggiunta di quella dell'ammenda di € 500,00; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CATANIA avverso l'inibizione a tutto il 5 marzo 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente **LO MONACO** Pietro (gara Catania-Palermo del 2/2/07 – C.U. 216 del 5/2/07). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Pietro Lo Monaco, dirigente tesserato per la Soc. Catania, la sanzione della inibizione a tutto il 5 marzo 2007 per il comportamento tenuto in occasione della gara Catania-Palermo del 2/2/07, ha proposto reclamo con procedura di urgenza la Soc. Catania, chiedendo l'annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del Lo Monaco sono state rilasciate in un momento di forte tensione e, in secondo luogo, che si sarebbe trattato di un amaro sfogo, senza alcuna contenuto irrispettoso.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Lo Monaco, al termine della gara, negli spogliatoi, ha rivolto all'arbitro ed agli assistenti, criticando la loro conduzione, una frase provocatoriamente irrispettosa.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo che, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni, di chiaro significato allusivo e subdolo, e pur considerando la particolare situazione, ha quantificato la sanzione in misura equa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CATANIA avverso l'ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cagliari del 21/1/07 – C.U. 197 del 23/1/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Catania la sanzione della ammenda di € 25.000,00, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Catania-Cagliari del 21/1/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva che, quanto al lancio di bengala e petardi e a quello di oggetti vari, la sanzione sarebbe sproporzionata; quanto ai cori, sarebbe una prassi seppur deprecabile; quanto al lancio di una bottiglietta contro l'arbitro, il rapporto sarebbe contraddittorio e poco preciso; quanto alle presenze di estranei nel recinto di giuoco, si sarebbe trattato di appartenenti alle Forze dell'ordine.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, i sostenitori catanesi, nel corso della gara, hanno acceso due fumogeni e numerosi bengala e fatto esplodere numerosi petardi; in altra occasione specifica, hanno fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi e lanciato due bengala nel settore avversario; hanno reiteratamente intonato cori ingiuriosi nei confronti del direttore di gara; al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, hanno lanciato alcune bottigliette in plastica in direzione dell'arbitro, una delle quali lo colpiva al capo, senza conseguenze lesive; al termine della gara, hanno lanciato fumogeni, monete e bottiglie di plastica in direzione dei calciatori avversari, che si erano attardati sul terreno di giuoco per festeggiare con i propri sostenitori il risultato conseguito, senza conseguenze lesive. Sempre dagli atti ufficiali, inoltre, risulta che, nel corso della gara, è stata consentita la presenza nel recinto di giuoco di numerose persone non autorizzate.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, anche tenendo conto della loro potenzialità offensiva, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione dei fatti.

Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo risulta immune da censure, essendosi fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. MESSINA avverso l'ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Roma del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Messina-Roma del 14/1/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva che gli atti ufficiali, per quanto puntuali e dettagliati, non conterrebbero elementi tali da giustificare una sanzione così afflittiva: infatti, da una parte, vi sarebbe stato un clima non di tensione o di violenza, ma solo di contestazione nei

confronti degli ufficiali di gara e, dall'altra, i comportamenti dei sostenitori messinesi non avrebbero creato alcun reale pericolo, neppure potenziale. Inoltre, si osserva che non sarebbe stata adeguatamente considerata l'ampia attività di prevenzione svolta dalla Società in collaborazione con la propria tifoseria.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, i sostenitori messinesi hanno fatto esplodere nel proprio settore otto petardi e lanciato nel recinto di giuoco altri due petardi; hanno lanciato, sul terreno e nel recinto di giuoco, innumerevoli oggetti di varia natura, costringendo l'arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi e, successivamente, anche a causa dell'ingresso sul terreno di giuoco di un sostenitore, prontamente allontanato dalle Forze dell'ordine, ad interrompere la gara per circa due minuti; hanno intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti dell'arbitro.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenendo conto della loro potenzialità offensiva, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione dei fatti.

Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo del sig. SOTTIL Andrea, calciatore della Soc. Catania avverso l'ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Andrea Sottit, calciatore tesserato per la Soc. Catania, la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 per il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, innanzitutto, si contesta il fatto, in quanto non vi sarebbe stata alcuna provocazione, e, in secondo luogo, si rileva come la sanzione comminata sarebbe eccessivamente affittiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Sottit, al termine della gara, negli spogliatoi, ha rivolto frasi minacciose e assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del collaboratore dell'Ufficio indagini, che sono fonte di prova privilegiata.

Ne deriva che la sanzione irrogata risulta equa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo del sig. SPINESI Gionatha, calciatore della Soc. Catania avverso l'ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Gionatha Spinesi, calciatore tesserato per la Soc. Catania, la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 per il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, innanzitutto, si contesta il fatto, in quanto non vi sarebbe stata alcuna provocazione, e, in secondo luogo, si rileva come la sanzione comminata sarebbe eccessivamente affittiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Spinesi, al termine della gara, negli spogliatoi, ha rivolto frasi minacciose ed assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di alcuni calciatori avversari.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del collaboratore dell'Ufficio indagini, che sono fonte di prova privilegiata.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco **ROSSI** (gara Vicenza-Crotone del 27/1/07 – C.U. 207 del 30/1/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Francesco Rossi, calciatore tesserato per la Soc. Crotone, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Vicenza-Crotone del 27/1/07, ha proposto reclamo la Soc. Crotone, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si rileva che il comportamento del calciatore Rossi non sarebbe stato violento, in quanto si sarebbe trattato di un gesto istintivo rivolto al recupero del pallone.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dal rapporto del direttore di gara risulta che il calciatore è stato espulso per avere colpito a giuoco fermo un avversario con un calcio ad una gamba.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che sono fonte di prova privilegiata.

Ne deriva che la sanzione risulta appare equa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 18 febbraio 2007.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 FEBBRAIO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese